

**REGIONE SICLIANA
COMUNE DI MUSSOMELI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA**



**Regolamento Comunale
per l'esercizio dell'attività
di Agenzia d'Affari**

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Esclusioni

Art. 3 Caratteristiche

Art. 4 Requisiti soggettivi

Art. 5 Denuncia di inizio attività

Art. 6 Efficacia della denuncia di inizio attività

Art. 7 Decadenza della denuncia di inizio attività

Art. 8 Requisiti dei locali

Art. 9 Trasferimento della sede dell'attività o modifica sostanziale dei locali

Art. 10 Cessazione dell'attività

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività così definite dall'articolo 115 del R.D. 18 Giugno 1931, n°. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e dall'art. 205 del R.D. 6 Maggio 1940 n°. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 Giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza".

L'art. 163, comma 2, lettera b) e d) del D.Lgs. 31/03/1998, n°. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi relativi al rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni che permangono nella competenza delle Questure.

Per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore".

Per il rilascio della licenza, il Comune non intende avvalersi della facoltà dell'art. 116 T.U.L.P.S.

ART. 2 ESCLUSIONI

Non rientrano nelle agenzie d'affari, le imprese di spedizione e trasporto iscritte nel registro della Camera di Commercio, le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935 n° 1349 ed in genere le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Sono inoltre escluse:

- le agenzie di viaggi;
- le agenzie di pegno e di recupero crediti;
- le agenzie di pubblici incanti;
- le agenzie matrimoniali;
- le agenzie di pubbliche relazioni;
- le agenzie immobiliari;
- le agenzie di scommesse;
- le agenzie di collocamento

ART. 3 CARATTERISTICHE

I quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza:

1. che l'attività sia svolta con carattere di abitudine e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
2. l'offerta pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;
3. la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;

4. il fine di lucro, cioè l'attività svolta a carattere imprenditoriale.

ART. 4 REQUISITI SOGGETTIVI

Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve riunire i requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n°. 773, e cioè:

-1) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione.

-2) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Può essere negato l'esercizio di tale attività a coloro i quali:

-1) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

-2) hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità.

ART. 5 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Per poter esercitare l'attività occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive una dichiarazione autocertificativa abilitante all'avvio dell'attività da effettuarsi, su apposita modulistica.

La dichiarazione autocertificativa da effettuarsi su apposita modulistica deve contenere:

a) dati anagrafici del denunciante;

b) dati dell'impresa;

c) numero del Codice Fiscale e numero di Partita I.V.A.;

d) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi;

e) indicazione dettagliata del tipo di attività svolta;

f) nomina dell'eventuale rappresentante.

Devono essere allegati:

a) planimetria in scala 1:100 dei locali;

b) certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400 mq.);

c) certificato di agibilità rilasciato dal Comune;

d) autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del titolare;

e) accettazione della nomina e autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del/i rappresentante/i se nominati, da effettuarsi sull'apposito stampato;

f) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero del permesso, l'autorità che l'ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio) nel caso in cui il titolare d'impresa e/o il rappresentante siano cittadini stranieri;

g) tariffario in duplice copia di cui una in bollo;

h) registro degli affari da vidimarsi a cura dell'ufficio;

i) per le attività assimilabili a quelle commerciali (vendita conto terzi) l'orario da rispettare e lo stesso che per la vendita.

ART. 6 EFFICACIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Tutti i documenti devono essere presentati, a pena di inammissibilità dell'istanza, anche digitalmente.

La denuncia di inizio attività diviene efficace trascorsi trenta giorni dall'avvenuta presentazione.

Ai sensi dell'art. 19 della Legge n°. 241/1990 e s.m.i., entro 60 giorni dalla denuncia, gli uffici competenti possono eseguire le verifiche sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di legge dichiarati dall'interessato. In mancanza dei quali disporrà il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La denuncia ha carattere permanente, come disposto dall'art. 11 del Regolamento al T.U.L.P.S., modificato dal D.P.R. n°. 311/2001.

ART. 7 DECADENZA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

La denuncia di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 8 REQUISITI DEI LOCALI

L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, ivi comprese quelle relative all'agibilità e alla destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore e cioè:

- 1) direzionale o residenziale nel caso di attività di prestazioni di servizi;
- 2) commerciale in caso di attività di vendita conto terzi.

ART. 9 TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ATTIVITA' O MODIFICA SOSTANZIALE DEI LOCALI

Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive attestante l'esistenza dei requisiti dei locali prevista all'art. 8 del presente regolamento.

ART. 10 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività, è sottoposta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

La mancata comunicazione di cessazione dell'attività, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 3.000,00.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Consigliere anziano
Sorice Salvatore Giuseppe

Il Presidente
D'Amico Mario Totuccio

Il Segretario Generale
D.ssa Nicastro Maria

=====

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art. 12, 2 com. – art. 16
L.R. 3 dicembre 1991 n 44)

ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10
GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Dalla Residenza Comunale, _____
Il Segretario Generale

=====

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa all'Albo Pretorio il _____

Dalla Residenza Comunale, _____

Dalla Residenza Comunale, _____

IL MESSO

IL MESSO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all'Albo Pretorio dal _____ al _____, consecutivamente.

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Segretario Generale

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Consigliere anziano Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Sorce Salvatore Giuseppe F.to D'Amico Mario Totuccio F.to D.ssa Nicastro Maria

=====

Copia conforme per uso amministrativo

Il Segretario Generale

=====

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10
(art. 12, 2 com. – art. 16 GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
L.R. 3 dicembre 1991 n 44)

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Segretario Generale

=====

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa all'Albo Pretorio il _____

Dalla Residenza Comunale, _____

Dalla Residenza Comunale, _____

IL MESSO

IL MESSO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all'Albo Pretorio dal _____ al _____, consecutivamente.

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Segretario Generale

=====

Copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Segretario Generale